

_____ sottoscritt _____ nat _____
a _____ (Prov. _____) il _____

in servizio dal _____ / _____ / _____

in qualità di _____ dal _____;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 145 del D.P.R. 1092/73 ¹ **che anteriormente alla nomina in ruolo presso l'Università degli Studi di Verona:**

1) ha svolto lavoro in qualità di **dipendente** presso lo Stato od Enti Pubblici:

• dal _____ al _____ presso _____

in qualità di _____

• dal _____ al _____ presso _____

in qualità di _____

• dal _____ al _____ presso _____

in qualità di _____

• dal _____ al _____ presso _____

in qualità di _____

• dal _____ al _____ presso _____

in qualità di _____

ha prestato **servizio militare di leva o equiparato** SI NO (assolto dal _____ al _____)

2) risulta titolare di **contribuzione I.N.P.S.- Gestione Separata (art. 2 co. 26 L. 335/95)** relativa agli anni:

3) ha svolto lavoro in qualità di **dipendente e/o libero professionista** coperto da contribuzione **I.N.P.S./E.N.P.A.L.S./I.N.P.D.A.I. o Cassa autonoma**

_____ - _____ - _____

4) ha svolto lavoro in **qualità di dipendente** nel seguente stato ESTERO: _____

5) gode di altro assegno o trattamento pensionistico e/o possiede requisiti che diano diritto a maggiorazioni ai fini pensionistici (es. invalidità superiore al 74% - ipovedenti)

6) **maternità al di fuori del rapporto di lavoro**

7) ha conseguito i seguenti titoli universitari :

- diploma di laurea in _____ durata legale anni ____; conseguito presso l'Università degli Studi di _____

- diploma di laurea in _____ durata legale anni ____; conseguito presso l'Università degli Studi di _____

- diploma di specializzazione in _____ durata legale anni ____; conseguito presso l'Università degli Studi di _____

- dottorato in _____ durata legale anni ____; conseguito presso l'Università degli Studi di _____

Verona, li _____

firma _____
(leggibile)

¹ Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dell'art.145 del D.P.R. 1092/73 non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

Periodi e servizi valutabili

1) Periodi o servizi valutabili d'ufficio

- servizio di ruolo
- servizio militare

Nel caso di dipendente **a tempo determinato** presso lo Stato o Enti Pubblici con contribuzione versata all'I.N.P.S., occorre che l'interessato presenti domanda di **computo** che consente il riconoscimento, a titolo gratuito, dei servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici (con contribuzione I.N.P.S.).

Nel caso di dipendente presso Enti Pubblici con contribuzione versata alle ex casse (es.: Cassa Pensioni Sanitari **(C.P.S.)** – Cassa Pensioni degli Enti Locali **(C.P.D.E.L.)**), occorre che l'interessato presenti domanda di **ricongiunzione** ai sensi degli artt.113-115 del D.P.R. 1092/73 che consente il riconoscimento, a titolo gratuito, dei servizi prestati.

Per il servizio di leva o equiparato che si colloca temporalmente dal 01.01.1993 occorre chiedere all'INPS l'accredito figurativo del periodo al fine di vedersi riconoscere sia ai fini del diritto che della misura il servizio svolto.

2) Contribuzione I.N.P.S.- Gestione Separata (art. 2 co. 26 L. 335/95)

I contributi della Gestione Separata INPS, al fine della maturazione di un diritto a pensione, possono essere oggetto della totalizzazione o del cumulo contributivo in base alle norme vigenti alla cessazione dal servizio. Per quanto riguarda la ricongiunzione verso un'unica/altra posizione contributiva (Gestione pubblica /Gestione generale privata), è da osservare che tale possibilità **non** è prevista.

E' data facoltà di procedere in sede di pensione al Computo in Gestione Separata ossia all'accantonamento di tutta la contribuzione in questa gestione al fine di poter accedere ai requisiti pensionistici e modalità di calcolo tipi del sistema contributivo.

E' data facoltà di chiedere, una volta cessati dal servizio e perfezionato il requisito di età richiesto per la pensione di vecchiaia, una pensione supplementare per quanto versato in questa Gestione (Separata) anche se non è stato raggiunto un diritto autonomo a pensione.

3) I lavori svolti in qualità dipendente e/o libero professionista coperti da contribuzione I.N.P.S./E.N.P.A.L.S./I.N.P.D.A.I. o Cassa autonoma possono essere oggetto di ricongiunzione con cui è possibile ottenere un'unica pensione, calcolata su tutti i contributi versati nei diversi fondi previdenziali. (Ricongiunzione ai sensi della L. 29/79 di contribuzione versata all'INPS. - ai sensi della L. 45/90 per contributi versati alle Casse degli Ordini Libero Professionali.)

Occorre una domanda da parte dell'interessato, ed è necessario che i contributi da ricongiungere non siano stati utilizzati per ottenere altre pensioni, indennità o assegni. La ricongiunzione può essere gratuita o prevedere il pagamento di un contributo da parte del dipendente. L'importo del contributo aumenta con il variare dell'età e dello stipendio.

In alternativa alla ricongiunzione vi sono gli istituti Non onerosi della totalizzazione Dlgs 242/2006 s. m. e i. e del cumulo Legge 232/2016

4) Periodi Esteri

Quando il numero dei contributi versati in Italia non è sufficiente per ottenere una pensione in regime nazionale, si opererà in regime internazionale utilizzando anche eventuali periodi contributivi esteri. In tal caso ogni Paese liquida la prestazione in base alla propria legislazione nazionale applicando due criteri fondamentali: il diritto alla pensione si valuta considerando i contributi versati presso tutti gli stati, purchè non sovrapposti. **(totalizzazione internazionale)**. Ogni Stato in cui la persona risulta assicurata per almeno un anno, pagherà una quota di pensione in proporzione ai propri contributi al compimento dell'età pensionabile prevista dalla propria legislazione (pro-rata). È prevista la totalizzazione di tutte le contribuzioni versate nei paesi dell'Unione Europea, della SEE e, dal giugno 2002, anche in Svizzera. La quota di pensione derivante dalla contribuzione inferiore ad un anno, sarà pagata dallo Stato che eroga la prestazione principale, a decorrere dal perfezionamento dei requisiti previsti dalla legislazione dell'altro Stato. Reg. CEE n. 1408/71.

In nessun caso si verifica il trasferimento materiale dei contributi da un Paese all'altro.

5) E' il caso di godimento dell'assegno d'**invalidità**: il dipendente ha l'obbligo di comunicarlo all'Amministrazione.

L'interessato invalido civile, a cui è stata riconosciuta un'invalidità **superiore al 74%**, i lavoratori sordomuti e i lavoratori invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie) e gli invalidi per lavoro, la cui invalidità è stata accertata dall'Inail o dall'Ipsema, **ED ALLO STESSO I NON VEDENTI/IPOVEDENTI** hanno diritto, **tramite istanza**, ad una maggiorazione contributiva - ai fini del diritto e della misura della pensione (sistema retributivo o misto)- nella misura di due mesi ogni anno di lavoro effettivamente prestato sino ad un massimo di cinque E PER I non VEDENTI DI **4 mesi di anzianità figurativa**, come disciplinato dall'art. 9, comma 2, della legge 113/1985 e dall'art. 2 della legge 120/1991 (ai fini diritto e misura per qualsiasi posizione) .

6) I **titoli universitari** possono essere oggetto di riscatto ai fini pensionistici.

Vedi anche sezione: "riscatto agevolato"

Il relativo onere è calcolato sulla base dei parametri stipendiali, di anzianità anagrafica e contributiva determinati alla data della domanda.

(Inoltre la possibilità di riscatto riguarda:

Periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad *astensione facoltativa per maternità, collocati fuori dal rapporto di lavoro* e non coperti altrimenti da assicurazione. Il riscatto è possibile a condizione che all'atto della domanda si possano far valere cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Periodi *di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro* previsti da leggi o da contratti. Il riscatto è possibile a condizione che: i periodi siano successivi al 31.12.96; vi sia un'attestazione del datore di lavoro che precisi che i periodi sono privi di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Periodi *intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui stagionali e temporanei*. il riscatto è possibile a condizione che: i periodi siano successivi al 31.12.96; la domanda sia corredata da una certificazione di iscrizione alle liste di collocamento contenente la dichiarazione che per il periodo di cui trattasi si è protratto lo stato di disoccupazione.

Periodi intercorrenti nel lavoro *a tempo parziale di tipo verticale o orizzontale*. Il riscatto è possibile a condizione che: i periodi siano successivi al 31.12.96; la domanda sia corredata dalla prova dello stato di occupazione part-time per il periodo oggetto della domanda di valutazione.)

LE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO AI FINI PENSIONE DEBBONO ESSERE

PRESENTATE ON LINE ALL 'INPS UTILIZZANDO LE CREDENZIALI QUALI AD ESEMPIO

LO SPID:

INPS/Gestione dipendenti pubblici servizi per lavoratori e pensionati

N.B. I dipendenti appartenenti alla categoria dei Ricercatori e Docenti universitari, hanno la possibilità di chiedere il riscatto dei periodi e servizi di cui sopra anche ai fini dell'indennità di buonuscita.

TFS/TFR

TFS (Indennità di buonuscita)

Destinatari: sono i dipendenti statali di ruolo (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo pre- 01.01.2001).

Per il personale di ruolo l'iscrizione è automatica mentre per quello non di ruolo è necessario un anno di servizio continuativo.

Il diritto all'indennità di buonuscita si matura alla cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di Previdenza ex ENPAS.

Consiste in una somma di denaro erogata "una tantum" ed è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili di servizio resi con iscrizione al fondo, riscattati e quelli la cui copertura è prevista da apposite disposizioni legislative.

Riscatto: l'istituto del trattamento di fine servizio prevede la possibilità di riscattare i titoli universitari e i periodi di lavoro a tempo determinato non coperti da contribuzione INPDAP.

Attenzione

la disciplina **NON** prevede che il dipendente possa chiedere un anticipo del trattamento di fine servizio maturato

T.F.R. (Trattamento di fine rapporto)

Destinatari: Per il personale tecnico amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001 trova applicazione la disciplina sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR), di detta prestazione sono destinatari anche i dipendenti assunti a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) sostituisce l'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001. Questa disciplina si applica al solo personale contrattualizzato (è **escluso il personale docente e ricercatore**).

E' la stessa prestazione di cui beneficiano i lavoratori del settore privato ed è disciplinata dall'art. 2120 del codice civile e dal DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche.

Riscatto: Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR **non** prevedono invece l'istituto del riscatto.

Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall'art. 1 - comma 9 - del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.

Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.

Anticipi: la disciplina del TFR prevede che il dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere un'anticipazione (non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto) per i motivi individuati dalla legge; **ma al momento non sono applicabili al**

pubblico impiego.